REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Affari Legislativi, giuridici ed istituzionali

AOOGRT Prot /A.50.60

Firenze,

I.OP

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
17 GIU. 2016
N. 15992 / 2.17.1

Al Presidente
del Consiglio Regionale
della Toscana

Alla Direzione di Area Assistenza
istituzionale

SEDE

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 396 "In merito al vincolo ex art.136 del Codice del Paesaggiodella fascia di terreno ai lati dell'autostrada Firenze-Maresita nell'ambito del territorio dei comuni di Pieve aNievole, Monsummano Terme, Agliana, ChiesinaUzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese." del Consigliere Niccolai.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 174 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale), si trasmette, in allegato, la nota di risposta all'interrogazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Magazzini

All. n. 1

SC

www.regione.toscana.it

www.rete.toscana.it

Piazza dell'Unità italiana, n.1
50123 Firenze
Tel. 055/4384846 – 4787 - 4845
regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Risposta all'Interrogazione Scritta n. 396 del 12.04.2016, "*In merito al vincolo ex art.136 del Codice del Paesaggio della fascia di terreno ai lati dell'autostrada Firenze-Mare sita nell'ambito del territorio dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese*", del Consiglieri Niccolai

Il Consigliere interroga il Presidente della Giunta per sapere:

- se non ritenga opportuno attivarsi nei confronti del Ministero competente affinché possa essere valutata una rideterminazione del vincolo di cui all'art.136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, presente nell'elaborato 1B allegato al PIT, e che insiste sulla "Fascia di terreno ai lati dell'autostrada Firenze-Mare sita nell'ambito del territorio dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese", stanti le considerazioni riportate in narrativa circa la non ragionevolezza dei presupposti.

Il bene paesaggistico in oggetto, annoverato, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs n. 42/2004 (Codice del Paesaggio) tra "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", ha come motivazione: "*la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la predetta autostrada rappresenta un belvedere continuo verso la visuale dell'Appennino e degli antichi agglomerati urbani ricchi di ricordi storici, e dei loro immediati dintorni, ove ville, parchi e vaste zone verdi compongono un quadro paesistico di valore estetico e tradizionale*".

Tale vincolo fu "decretato" nel 1973 al fine di tutelare le visuali panoramiche più significative (ecco perché il vincolo appare non continuo su tutto il tracciato) percepite da chi si trova a transitare lungo il tratto dell'Autostrada Firenze-Mare; pertanto anche l'obiettivo della Disciplina d'uso redatta in fase di copianificazione con il MiBACT durante la redazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, è volta maggiormente alla tutela delle visuali panoramiche che si possono godere da alcuni tratti dell'Autostrada verso le prime pendici dell'Appennino, verso gli antichi agglomerati urbani e i loro immediati dintorni con ville, parchi e vaste zone verdi.

La fattispecie di vincolo, in virtù di quanto sottoscritto da Regione Toscana e MiBACT nell'ambito delle attività di copianificazione (Intese firmate il 22/10/2012 e il 13/12/2013) in applicazione di quanto previsto dall'art. 143, c.4, lett.b), trova riferimento normativo, oltre che nelle schede della

Sezione 4 (Elaborato 3B del PIT-PPR) anche nell'art. 22 della Disciplina di Piano e nell'Elaborato 6B del PIT-PPR che contiene i criteri per l'individuazione delle *Aree Gravemente Compromesse o degradate* (aree dove si registra una perdita, compromissione, deterioramento dei valori che hanno portato all'istituzione del vincolo per Decreto).

Attraverso tale procedura (sollecitata anche da una recente comunicazione di questo Assessorato a tutti i Comuni) i Comuni possono presentare l'individuazione di tali aree "degradate" nelle quali, a seguito di valutazione positiva da parte di Regione e MiBACT (art. 22 Disciplina di Piano) gli interventi di cui all'Allegato 9 del PIT e gli interventi volti al recupero non saranno più soggetti ad Autorizzazione paesaggistica.

Qualora invece si volesse pensare ad una revisione complessiva di tutto il vincolo segnalato, occorrerà sottoporlo all'esame della Commissione Regionale per il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 137 del Codice (LR 26/2012 e DPGR 200/2012).

Firenze, 16.06.2016

Per la Giunta Regionale
Vincenzo Ceccarelli